



COMUNE DI
CONCA CASALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE

Comune di CONCA CASALE

Provincia di ISERNIA

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria

(Legge 160/2019 commi 837-846)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/05/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/03/2024



CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
Articolo 2 – Istituzione del Canone unico.....	4
Articolo 3 – Oggetto del Regolamento.....	4
Articolo 4 – Definizioni	4
Articolo 5 – Disposizioni generali.....	5
Articolo 6 – Presupposto del Canone	5
Articolo 7 – Soggetto passivo	6
Articolo 8 – Tipologie di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 9 – Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale	6
Articolo 10 – Funzionario Responsabile	6
CAPO II –PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.....	7
Articolo 11 – Concessioni/Autorizzazioni.....	7
Articolo 12 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari	7
Articolo 13 – Istruttoria	8
Articolo 14 – Rilascio della concessione/autorizzazione	8
Articolo 15 – Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	8
Articolo 16 – Principali obblighi del titolare della concessione/autorizzazione	8
Articolo 17 – Revoca e modifica del provvedimento di concessione/autorizzazione. Rinuncia.	9
Articolo 18 – Decadenza dalla concessione/autorizzazione	9
Articolo 19 – Subentro nella concessione/autorizzazione.....	9
Articolo 20 – Rinnovo della concessione/autorizzazione	10
Articolo 21 – Occupazioni d’urgenza.....	10
CAPO III – TARIFFE RIDUZIONI ED ESENZIONI	11
Articolo 22 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	11
Articolo 23 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le esposizioni pubblicitarie.....	12
Articolo 24 – Determinazione delle tariffe	12
Articolo 25 – Tariffe relative alle occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	13
Articolo 26 – Riduzioni del canone.....	13
Articolo 27 – Casi di esenzione dal canone	14
CAPO IV – VERSAMENTI DEL CANONE E RIMBORSI	15
Articolo 28 – Versamento del canone per le occupazioni/esposizioni pubblicitarie permanenti	15
Articolo 29 – Versamento del canone per le occupazioni/esposizioni pubblicitarie temporanee	15
Articolo 30 – Rimborsi del canone e compensazione	15
CAPO V –OCCUPAZIONI/ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	16
Articolo 31 – Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusive	16
Articolo 32 – Sanzioni e indennità	16



Articolo 33 – Attività di accertamento e riscossione coattiva	17
CAPO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	18
Articolo 34 – Gestione del servizio	18
Articolo 35 – Determinazione del canone per pubbliche affissioni	18
Articolo 36 – Riduzioni e maggiorazioni	18
Articolo 37 – Esenzione dal canone	19
Articolo 38 – Modalità di espletamento delle pubbliche affissioni.....	19
Articolo 39 – Affissioni abusive	19
CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	20
Articolo 40 – Norme di rinvio e finali.....	20
Allegato A	21
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MULTIPLICATORI	21



CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 2 – Istituzione del Canone unico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 816 - 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone o Canone unico.
2. Il Canone di cui al precedente articolo comma 1, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
3. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 3 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del Canone unico di cui al precedente articolo 2 in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari, come pure le disposizioni relative alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente comunale.
3. Il presente regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni.

Articolo 4 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si definisce:
 - a) **occupazione**: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Conca Casale, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.
 - b) **diffusione** di messaggi pubblicitari: le forme di messaggi diffuse da chiunque a qualunque titolo, salvi i casi di esenzione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in luoghi privati visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato,
 - c) **concessione** e autorizzazione: atto amministrativo che comporta per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - d) **canone**: l'ammontare dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, calcolato in base alle disposizioni del presente regolamento.



Articolo 5 – Disposizioni generali

1. È vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti e diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura senza preventiva concessione o autorizzazione comunale, salvo i casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Il suolo pubblico occupato anche mediante impianti installati per la diffusione di messaggi pubblicitari deve essere utilizzato per le finalità di cui alla relativa concessione o autorizzazione, con le modalità e le condizioni previste dalle stesse, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
3. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. Nel procedimento per il rilascio delle concessioni di occupazione del suolo o delle autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di igiene e decoro urbano, la viabilità, la sicurezza e la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, la concessione o l'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso specifiche prescrizioni.
5. Per le occupazioni con opere oggetto di titolo edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Gli atti di concessione e autorizzazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sostituiscono le eventuali autorizzazioni richieste dalla vigente normativa urbanistica.
6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
7. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o data l'autorizzazione per esposizione pubblicitaria.
9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al titolare delle stesse.

Articolo 6 – Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio o soggette ad altri diritti demaniali;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli ad uso pubblico o privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.



2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del precedente comma esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 7 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Il canone è indivisibile. Nell'ipotesi di contitolarità dell'autorizzazione o della concessione o di pluralità di soggetti che effettuano l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone dovuto in base ai principi generali della solidarietà passiva di cui all'art. 1292 del Codice Civile.
3. Al pagamento del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, nonché il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 8 – Tipologie di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni del suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni del suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno, le quali possono essere giornaliere, settimanali, mensili, e sono commisurate a giorni.

Articolo 9 – Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, con particolare riferimento all'applicazione della tariffa standard, il Comune di Conca Casale appartiene alla classe dei Comuni fino a 10000 abitanti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento il territorio comunale è considerato un'unica zona a cui corrisponde un'unica categoria tariffaria.

Articolo 10 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.



CAPO II –PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI TITOLI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 11 – Concessioni/Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, secondo la definizione di cui all'articolo 3, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Le occupazioni di cui al comma 1 consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. È sottoposta al rilascio di autorizzazione l'installazione e la collocazione dei mezzi e impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari.

Articolo 12 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, è subordinato all'avvio e alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, come disciplinato nel presente regolamento.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le pertinenti disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, attinente la disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione da parte dell'interessato della relativa domanda, nel rispetto della disciplina in materia di imposta di bollo, su modello predisposto e messo a disposizione dall'Ente, la quale deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti di cui si chiede l'occupazione e sui quali si intende installare l'impianto pubblicitario;
 - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) la descrizione dell'impianto pubblicitario, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle specifiche prescrizioni ed eventuali cauzioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione.
4. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. Se il mezzo pubblicitario deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.



6. Le istanze devono essere corredate dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione o impianto pubblicitario. In sostituzione di detti documenti può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 13 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare della completezza e regolarità della stessa e della documentazione allegata.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione o ricezione della domanda. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra pubblica amministrazione.

Articolo 14 – Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione è subordinato al versamento da parte del richiedente:
 - delle spese di sopralluogo (se necessario),
 - del deposito cauzionale, quando richiesto per pratiche di particolare complessità;
 - del canone dovuto.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione/esposizione pubblicitaria interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo di concessione/autorizzazione ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione/esposizione e dell'inesistenza di danni e/o dal corretto ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 15 – Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio ed effettuare l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria e deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico o autorizzati all'esposizione pubblicitaria:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione o del mezzo per la diffusione di messaggi pubblicitari;
 - la durata dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria;
 - eventuali prescrizioni specifiche e gli adempimenti ed obblighi cui è tenuto il titolare.

Articolo 16 – Principali obblighi del titolare della concessione/autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al titolare, ove l'occupazione o l'installazione del mezzo pubblicitario comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto



dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il titolare è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il titolare è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione/esposizione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Articolo 17 – Revoca e modifica del provvedimento di concessione/autorizzazione. Rinuncia.

1. Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il provvedimento di concessione/autorizzazione può essere revocato o modificato, con provvedimento motivato e senza alcun obbligo di indennizzo.
2. Il titolare può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ente. Se l'occupazione/esposizione pubblicitaria non è ancora iniziata in base alla data indicata nel relativo provvedimento, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione/esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione/esposizione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 13, comma 2.

Articolo 18 – Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - uso improprio o diverso da quello previsto nel provvedimento di concessione/autorizzazione dello spazio pubblico o del mezzo pubblicitario;
 - violazione delle prescrizioni previste dall'atto di concessione/autorizzazione;
 - mancato o parziale versamento del canone secondo i termini previsti dal presente regolamento e dal provvedimento di concessione/autorizzazione;
 - mancato avvio, senza giustificato motivo, dell'occupazione o della forma pubblicitaria oggetto del provvedimento di concessione/autorizzazione entro 30 giorni nei casi di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e 15 giorni nei casi di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) dalla data indicata nel provvedimento.

Articolo 19 – Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stato adottato il relativo provvedimento, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione/autorizzazione a proprio nome presentando apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 11 e gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.



3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione/diffusione pubblicitaria oggetto di cessione. La procedura di subentro a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
5. Nel caso in cui il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.

Articolo 20 – Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo è presentata, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento, almeno 1 mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni/diffusioni pubblicitarie permanenti, e 10 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni/diffusioni pubblicitarie temporanee.
3. Nella domanda di rinnovo vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare e il periodo per il quale si chiede il rinnovo.

Articolo 21 – Occupazioni d'urgenza

1. In caso di forza maggiore, emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico è consentita anche prima di aver presentato la relativa domanda e/o conseguito il provvedimento di concessione, fermo restando l'obbligo per il soggetto interessato di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comune, specificando le ragioni e circostanze che hanno impedito di attendere il rilascio del titolo legittimante, e di presentare la domanda per il rilascio dello stesso entro sette giorni dalla comunicazione.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che legittimano l'occupazione d'urgenza ai sensi del comma 1 danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.



CAPO III – TARIFFE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 22 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni di suolo pubblico il Canone è determinato in base ai seguenti parametri:
 - durata;
 - superficie di occupazione in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - tipologia;
 - finalità dell'occupazione.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con provvedimento del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al pagamento del canone i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 4bis. Non sono assoggettate al canone le occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows, gradini e simili, infissi di carattere stabile previsti nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, ed occupazioni con cappotti termici di profondità non superiore a 25 cm
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq, ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua di cui al comma 1, dell'art. 24, è ridotta ad un quarto. Si applica il comma 829 dell'art. 1 della L. 160/2019.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Il canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore e per il numero di metri quadrati o lineari dell'occupazione.



Articolo 23 – Criteri per la determinazione delle tariffe del Canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
10. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
11. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.
12. Il canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore e per la superficie dell'esposizione pubblicitaria determinata ai sensi del presente articolo.

Articolo 24 – Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe standard annua e giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico e per l'esposizione di messaggi pubblicitari sono quelle indicate dalla L. 160/2019 all'art. 1, commi 826 e 827.
2. La tariffa ordinaria è determinata dall'applicazione alle tariffe standard di coefficienti moltiplicatori in relazione alle diverse fattispecie e tipologie di occupazione e esposizioni pubblicitarie. In via di prima applicazione gli stessi sono determinati nell'allegato A al



presente regolamento. La Giunta comunale può modificarli e aggiornarli annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

3. L'omesso aggiornamento annuale entro il termine di cui al comma 2 delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe in vigore.

Articolo 25 – Tariffe relative alle occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune con autodichiarazione da trasmettere entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione.

Articolo 26 – Riduzioni del canone

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:
 - a) riduzione del 90% per la parte di occupazione/esposizione pubblicitaria eccedente i mille metri quadrati;
 - b) riduzione del 50%, per le occupazioni/esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici; nel caso la manifestazione sia realizzata con il patrocinio del Comune è riconosciuta l'esenzione del canone;
 - c) riduzione del 50% per l'occupazione/esposizione pubblicitaria relativa agli spettacoli viaggianti;
 - d) riduzione del 50% per l'occupazione nell'esercizio dell'attività edilizia.
 - e) Riduzione del 75 % della tariffa per l'occupazione per 3 anni nell'esercizio di nuove attività commerciali (rif. data di prima comunicazione attività al Comune)
 - e) bis Riduzione del 75 % della tariffa per le attività commerciali che assumono l'impegno alla pulizia e la manutenzione dell'area prospiciente l'attività, anche con la piantumazione di fiori o altre tipologie di decoro urbano (es. gettacarte, gettacicche ,etc.)
 - f) Riduzione del 75 % della tariffa per l'occupazione-esposizione pubblicitaria (insegna di esercizio) per 3 anni nell'esercizio di nuove attività commerciali (rif. data di prima comunicazione attività al Comune)



Articolo 27 – Casi di esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie indicate dal comma 833 dell'art. 1 della L. 160/2019 nonché quelle previste da ulteriori disposizioni legislative.



CAPO IV – VERSAMENTI DEL CANONE E RIMBORSI

Articolo 28 – Versamento del canone per le occupazioni/esposizioni pubblicitarie permanenti

1. Il canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità è eseguito contestualmente al rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive è effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Per le concessioni/autorizzazioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone del primo anno sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso in ragione dei dodicesimi, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo, fermo restando quanto previsto al comma 2.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità, su richiesta dell'interessato, del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 31 maggio; 31 luglio; 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 800,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione/esposizione pubblicitaria.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 29 – Versamento del canone per le occupazioni/esposizioni pubblicitarie temporanee

1. Per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità, su richiesta dell'interessato del versamento in rate qualora l'importo del canone sia superiore ad € 800,00 aventi le scadenze stabilite all'art. 28, comma 4, ove possibile, ovvero le scadenze stabilite nel provvedimento di concessione/autorizzazione in ragione della durata dell'occupazione/esposizione pubblicitaria.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione/esposizione pubblicitaria.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 30 – Rimborsi del canone e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta dell'interessato da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per l'occupazione o la



diffusione di messaggi pubblicitari abusive. La compensazione è disposta d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

CAPO V –OCCUPAZIONI/ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 31 – Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusive

1. Sono abusive le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:
 - a) Realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa o comunque difforme da quella prevista nella concessione/autorizzazione;
 - b) Occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il provvedimento di diniego;
 - c) Eccedenti lo spazio di occupazione concesso o esposizione pubblicitaria autorizzata;
 - d) Protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) Mantenuite in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - f) Effettuate da persona diversa dal concessionario salvi i casi di sub ingresso regolarmente avvenuti;
2. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano annuali o permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee tutte le altre. Per le occupazioni annuali o permanenti, la decorrenza si presume comunque effettuata, ai fini della tariffazione, indennità o sanzione, dal primo giorno dell'anno in cui è stata rilevata. Per quelle temporanee la decorrenza si presume comunque effettuata dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento

Articolo 32 – Sanzioni e indennità

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati in base al tasso legale. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad € 25,00 né superiore ad € 500,00 nel rispetto della L. 688/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
2. In caso di occupazioni o esposizioni pubblicitarie abusive si applica:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, avviando contestualmente le procedure per



l'applicazione delle sanzioni amministrative e per il recupero delle spese per la rimozione. Il Comune procede altresì all'immediata copertura della pubblicità abusiva.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 33 – Attività di accertamento e riscossione coattiva

1. All'accertamento delle violazioni dal presente Regolamento, oltre ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179 il Responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione dell'indennità sostitutiva per le occupazioni o esposizioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute redatto dal Responsabile dell'entrata e con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla stessa notifica.
4. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.
5. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente. In particolare si procede mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 e l'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.



CAPO VI – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34 – Gestione del servizio

1. Ai sensi della Legge 160/2019, art. 1, comma 836, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993.
2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.
3. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
4. Per manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali si intendono i seguenti:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato ed enti pubblici territoriali e che non rientrano tra le attività istituzionali degli stessi o la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune.
5. Il Comune garantisce altresì, nei limiti degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, l'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali o finalità comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
6. Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Articolo 35 – Determinazione del canone per pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli di dimensione standard pari a cm 70x100 per periodi di esposizione di 10 giorni.
3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera a cui viene applicato il coefficiente moltiplicatore.

Articolo 36 – Riduzioni e maggiorazioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune o di altri enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;



2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.
3. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è maggiorata del 100 per cento per manifesti di formato superiore a cm 70x100.

Articolo 37 – Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38 – Modalità di espletamento delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della domanda al protocollo dell'Ente.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta dell'interessato, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al richiedente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al richiedente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la richiesta senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro sessanta giorni.
6. L'interessato ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto, che sarà pertanto trattenuto dall'Ente.
7. Il Comune non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi.

Articolo 39 – Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.



2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 100 per cento, possa continuare a restare esposta per un periodo comunque non superiore a 10 giorni.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 – Norme di rinvio e finali

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato, nonché la relativa delibera tariffaria approvata dalla Giunta Comunale, vigenti al 31/12/2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per canone occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché la relativa delibera tariffaria, vigenti al 31/12/2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti.



Allegato A

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI(*)

(*) Restano ferme le riduzioni previste dall'art. 26 del presente regolamento anche se non riportate nella tabella

	coefficiente	coefficiente	categoria unica	
	annuo	giornaliero	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE			30,00	0,60
TARIFFA ORDINARIA COMUNE	1,00	1,00	30,00	0,60
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE				
occupazione suolo	0,25	0,25	07,50	0,15
passi e accessi carrabili	0,50	1,00	15,00	0,60
spazi soprastanti e sottostanti	0,25	0,25	7,50	0,15
distributori di carburanti	1,50	1,50	45,00	0,90
occupazioni attività pubblici esercizi	1,00	1,00	30,00	0,60
occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,50	0,50	15,00	0,30
traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		1	-	0,42
attività edile		0,50	-	0,30
serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,00		30,00	-
aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,25		7,50	-
occupazioni effettuate da enti del terzo settore	0,50	0,50	15,00	0,30
fiere minori e manifestazioni varie		0,60	-	0,36
ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali		0,60	-	0,36
occupazione permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità	1,50 ad utenza	minimo 800,00 annue		
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE				
	coefficiente	coefficiente	CATEGORIA UNICA	
	annuo	giornaliero	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE			30,00	0,60
TARIFFA ORDINARIA COMUNE	1,00	1,00	30,00	0,60
1) Insegna di esercizio fino a 8,50 mq	1,00	1,00	30,00	0,60
1) Insegna di esercizio superiore a 8,50 mq	2,00	2,00	60,00	1,20
2) Insegna pubblicitaria fino a 8,50 mq	1,00	1,00	30,00	0,60
2) Insegna pubblicitaria superiore a 8,50 mq	2,00	2,00	60,00	1,20
3) Impianto pubblicitario su area pubblica fino a 8,50 mq	1,00	1,00	30,00	0,60
3) Impianto pubblicitario superiore a 8,50 mq	2,00	2,00	60,00	1,20



5) Volantinaggio per persona a giorno		1,50	-	0,90
6) Pubblicità fonica per postazione a giorno		10,00	-	6,00
7) Striscione traversante la strada a giorno		2,00	-	1,20
8) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		50,00	-	30,00
9) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		20,00	-	12,00
10) Pubblicità realizzata con proiezioni	2,00	4,00	60,00	2,40
11) Pubblicità in vetrina	1,20	2,50	36,00	1,50
12) Locandine e altro materiale temporaneo		1,00	-	0,60
13) Altre forme di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00	30,00	0,60
14) Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa (a veicolo)	2,00	4,00	60,00	2,40
15) Pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq)	1,20	2,50	36,00	1,50

TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esposizione)	coefficiente	coefficiente	PRIMA CATEGORIA	
	annuo	giornaliero	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE				1,20
TARIFFA ORDINARIA COMUNE		1,00		1,20

1) manifesto 70 x 100		1,00	-	1,20
2) manifesto di formato superiore		2,00	-	2,40
3) manifesto di dimensioni superiori a 300 x 400		20,00	-	24,00